

ART. 1
(Oggetto)

Il Comune di Martina Franca, in attesa dell'approvazione di una legge-quadro nazionale e della legge regionale di riordino dei Servizi Sociali individua, ai sensi dell'art. 12 della Legge n. 241/1990, i seguenti criteri per la concessione di sussidi economici e l'erogazione di servizi sociali e assistenziali a favore delle persone sole o delle famiglie che vivono in una condizione di disagio esistenziale.

Per esigenze sistematiche, il presente regolamento è diviso in due sezioni distinte: nella prima sono fissati i criteri e le modalità di erogazione dei contributi economici o aventi riflessi economici; nella seconda sezione sono presentati i servizi socio-educativi e assistenziali che il Comune di Martina Franca può offrire alla comunità.

SEZIONE 1^a - CRITERI E MODALITA' DI EROGAZIONE DEI SUSSIDI ECONOMICI

ART. 2
(Destinatari)

Sono destinatari degli interventi economici i cittadini residenti nel territorio comunale, da almeno sei mesi, che versino in particolari ed oggettive condizioni di disagio derivante da mancanza totale o inadeguatezza del reddito rispetto al fabbisogno del nucleo familiare.

Un'attenzione particolare viene riservata alle seguenti categorie di cittadini, tenuto conto delle rispettive norme di pertinenza:

- a) emigrati e loro famiglie (L.R. 65/79);
- b) immigrati extracomunitari e loro famiglie (L.R. 29/90);
- c) orfani dei lavoratori (funzioni già esercitate dal disciolto ENAOLI ed ora affidate ai Comuni con L. n. 88 del 9/3/1989);
- d) portatori di handicap (L.Q. 104/92);
- e) invalidi del lavoro (art. 2 D.P.R. 18/4/1979).

ART. 3
(Forme di intervento)

Le forme di intervento economico si articolano in:

- a) assistenza economica di base (L. R. 17/78);
- b) assistenza economica straordinaria (L. R. 17/78);
- c) assistenza ai detenuti e alle loro famiglie (art. 23, D.P.R. 616/77);
- d) assistenza sanitaria agli indigenti (D.L. 79/94);
- e) assistenza economica integrativa per nuclei con minori o anziani a rischio di istituzionalizzazione;
- f) contributo economico per anziani ospiti di servizi residenziali;
- g) contributo economico per minori ospiti di servizi residenziali e non.

ART. 4
(Assistenza economica di base)

E' un intervento economico consistente in un sussidio mensile da erogare a nuclei familiari che non possono soddisfare autonomamente i bisogni primari.

Detto intervento è limitato al periodo necessario al reperimento di adeguate risorse economiche da parte del soggetto o del nucleo interessato.

L'erogazione del sussidio ha una durata massima di tre mesi, eccezionalmente rinnovabile per un altro trimestre qualora il Servizio Sociale competente accerti il perdurare dello stato di necessità nonostante l'impegno dell'interessato a rimuoverne le cause.

L'intervento può essere interrotto qualora si accerti un mutamento delle condizioni che hanno determinato lo stato di bisogno.

Quando si hanno fondate e documentate ragioni di ritenere che le persone assistibili non siano in grado di utilizzare il denaro con discernimento e diligenza (es. alcolisti e tossici in genere), in luogo della erogazione del contributo economico, si può procedere al pagamento diretto totale o parziale di oneri fissi, quali il canone locativo e le utenze varie, ovvero alla fornitura di generi di prima necessità, particolarmente in presenza di minori.

L'entità dell'intervento economico di base è determinata secondo i criteri e le modalità indicati nella tabella di cui all'allegato "A".

ART. 5
(Motivi di esclusione)

Sono esclusi dagli interventi di cui all'articolo precedente i cittadini che, pur dichiarando redditi inferiori ai parametri indicati nell'allegato "A":

- a) siano in età lavorativa, iscritti all'ufficio collocamento ed abbiano rifiutato offerte di lavoro, salvo che per documentati impedimenti di forza maggiore (es. motivi di salute);
- b) esercitino lavori autonomi (es. artigiani, commercianti, agricoltori, ecc.), in quanto si assume che tali attività producano un reddito presuntivo non riconducibile allo stato di indigenza;
- c) siano proprietari di altri beni immobili, oltre la casa di abitazione;
- d) siano proprietari di beni di consumo che inducano ad escludere lo stato di indigenza;
- e) abbiano parenti tenuti all'obbligo di prestare gli alimenti ed in grado di provvedervi (art. 433 e seguenti del C.C.).

Le situazioni dianzi enunciate saranno naturalmente vagliate con una approfondita indagine del Servizio Sociale.

ART. 6

(Contributo a carico dei tenuti per legge agli alimenti)

L'obbligo di cui all'art. 433 e seguenti del C.C. sussiste per i singoli o nuclei familiari il cui reddito sia superiore, nella misura del 50% ed oltre, ai parametri fissati negli allegati "A" e "B" del presente regolamento.

Qualora i parenti tenuti agli alimenti, interpellati dal Servizio Sociale, si rifiutino di adempiere ai propri obblighi, l'Amministrazione Comunale procede comunque alla erogazione della prestazione, fatta salva l'azione legale di rivalsa per il recupero delle spese sostenute indebitamente (vedi art. 18).

Ai fini della contribuzione da parte dei tenuti all'obbligo di prestare gli alimenti, il Servizio Sociale si farà carico di chiedere la documentazione che segue:

- a) autocertificazione da cui risulti se vi sono o meno parenti obbligati agli alimenti a norma dell'art. 433 del C.C. e, in caso affermativo, il rispettivo grado di parentela, nonché la composizione del nucleo compresi gli eventuali conviventi che non abbiano con l'interessato vincoli di parentela ai sensi del predetto art. 433;
- b) certificazione reddituale relativa ai parenti obbligati agli alimenti, al fine di stabilire la misura della contribuzione;
- c) ogni altra documentazione di supporto.

ART. 7

(Informazione)

Nella valutazione della domanda di assistenza economica di base, l'ufficio competente, prima di disporre l'eventuale erogazione, deve indicare all'interessato le risorse del territorio utili a contribuire alla eliminazione delle condizioni di disagio che hanno determinato la richiesta stessa.

ART. 8
(Assistenza economica straordinaria)

E' un intervento economico "una tantum" rivolto a nuclei familiari che si trovino a dover fronteggiare un'improvvisa e straordinaria situazione di disagio economico, derivante da circostanze quali l'inserimento scolastico (es. acquisto libri), spese connesse a situazioni sanitarie particolari non coperte dal S.S.N., eventi luttuosi, sfratti esecutivi, ecc.

In situazioni particolarmente gravi di disagio economico è possibile disporre, a favore dello stesso nucleo familiare, un nuovo intervento economico straordinario, ma solo per una seconda volta nel corso dell'anno solare.

Anche nella istruttoria delle domande di assistenza economica straordinaria, l'operatore deve tenere in debito conto quanto enunciato nel penultimo capoverso del precedente art. 4, nonchè negli articoli 5, 6, 7.

L'entità dell'intervento di assistenza economica straordinaria è determinata secondo le modalità e i criteri indicati nella tabella di cui all'ellegato "B".

In ogni caso il sussidio non può superare il 70% della spesa sostenuta e documentata, fino ad un importo massimo di £. 2.000.000.

Le spese documentate non devono riferirsi a periodi antecedenti i sei mesi la data di presentazione della domanda.

Di norma il contributo "una tantum" viene erogato solo a presentazione di regolari fatture e ricevute; tuttavia, quando i soggetti assistibili sono in grave stato di indigenza, è consentito disporre una congrua anticipazione del contributo spettante, con l'impegno di versare la somma residua al termine delle procedure del caso, ovvero provvedere al pagamento direttamente a favore di terzi a discrezionalità dell'Ente erogatore.

L'utente è tenuto a restituire la somma ricevuta a titolo di anticipo nei casi in cui non acceda al servizio richiesto o non completi la documentazione necessaria entro trenta giorni dalla riscossione dell'anticipazione.

In caso di inadempienza da parte del beneficiario, l'Amministrazione Comunale metterà in atto le opportune procedure per il recupero della somma erogata come anticipo (vedi art. 18).

Qualora il richiedente sia beneficiario di assistenza economica di base, la somma da recuperare viene detratta dal contributo in corso.

ART. 9.

(Assistenza ai detenuti e alle loro famiglie)

A favore dei detenuti, degli ex detenuti e dei cittadini sottoposti a misure alternative alla detenzione, sono disposte le seguenti forme di intervento:

- a) contributo economico;
- b) contributo per acquisto beni strumentali.

Il contributo economico può essere elargito in favore dei familiari del detenuto o dell'ex detenuto nella misura massima di £. 1.000.000, distribuito in una o più soluzioni mensili di £. 250.000 ciascuna. L'entità del contributo è determinata, oltre che dalle oggettive condizioni socioeconomiche dell'ex detenuto o dei suoi familiari, dalla durata della detenzione la quale, in ogni caso, non può essere inferiore a tre mesi. Eccezionalmente, ma solo a favore dei familiari del detenuto, è possibile disporre, per una seconda volta nel corso dell'anno solare, il rinnovo della provvidenza qualora trattasi di detenzione assai prolungata e quindi cagionevole di gravi pregiudizi economici a danno della famiglia.

Il contributo per l'acquisto di beni strumentali è disponibile per l'ex detenuto che non intenda avvalersi del contributo economico ma che voglia invece avviare un'attività lavorativa liberamente scelta. In tal caso l'ex detenuto può beneficiare di un contributo pari al 30% della spesa sostenuta per l'acquisto dei beni, e comunque non superiore a £. 2.000.000.

Tale contributo può essere disposto a favore della stessa persona per una volta soltanto.

Le provvidenze di cui al presente articolo non sono applicabili ai detenuti e loro famiglie che dispongano di beni mobili e immobili che inducano ad escludere lo stato di indigenza.

ART. 10
(Assistenza sanitaria agli indigenti)

Il Comune di Martina Franca, avendo la Legge n. 407/90 abolito le esenzioni dalla partecipazione alla spesa sanitaria degli indigenti, nell'intento di salvaguardare il diritto primario alla salute di coloro i quali versano in accertate condizioni di disagio socioeconomico, in conformità al disposto costituzionale di cui all'art. 32, ha attivato un servizio che consente agli aventi diritto di usufruire gratuitamente di medicinali e di prestazioni specialistiche ed analisi di laboratorio.

Quanto sopra, pur non rientrando nelle più generali funzioni di assistenza sociale, risponde a superiori finalità di realizzazione di un sistema di sicurezza sociale di cui l'Ente, nelle more di provvedimenti legislativi di riordino ed organizzazione della materia sanitaria, si fa garante assumendosi, in un regime che si presume transitorio, l'onere di promuovere diritti che dovrebbero ricevere tutela in un più opportuno ambito sanitario.

L'assistenza sanitaria agli indigenti è disciplinata da apposito regolamento comunale approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 81 del 21 giugno 1994 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 11

(Assistenza economica integrativa per nuclei con minori o anziani a rischio d'istituzionalizzazione)

E' un intervento socioeconomico volto a consentire a minori ed anziani la permanenza nella propria famiglia, evitando forme improprie di affidamento eterofamiliare o d'istituzionalizzazione che sono spesso lesive del delicato equilibrio psico-affettivo dei soggetti coinvolti.

Riconosciuta la famiglia quale nucleo fondamentale della società, occorre sostenerla adeguatamente anche con mezzi economici.

A tal fine viene erogato un sussidio integrativo del reddito familiare nella misura di £. 10.000. giornaliero (Circolare R. P. n. 42/SS/2890 del 5/3/85), elevabile fino a £. 20.000 giornaliero in presenza di più minori o anziani a rischio d'istituzionalizzazione.

A tale forma di assistenza si fa ricorso solo quando il disagio familiare è di natura strettamente economica; in situazioni pluriproblematiche si dispone invece, per i minori, l'affidamento eterofamiliare o il collocamento in strutture residenziali e non.

L'affidamento eterofamiliare è disciplinato da apposito regolamento comunale approvato con delibera consiliare n. 43 del 16 marzo 1992.

ART. 12

(Contributo economico per anziani ospiti di servizi residenziali)

L'ospitalità in servizi residenziali è disposta solo dopo aver esperito ogni tentativo di attuare forme assistenziali alternative: assistenza domiciliare integrata, telesoccorso e teleassistenza, sostegno socioeconomico alla famiglia, ecc.

Le rette delle strutture residenziali sono a carico parziale o totale dei parenti tenuti agli alimenti ai sensi dell'art. 6 del presente regolamento.

Nel caso in cui i parenti possono intervenire solo parzialmente, l'Amministrazione Comunale integra con propri fondi; negli altri casi l'Amministrazione Comunale provvede alla totale copertura della spesa.

Per questo aspetto si richiama il paragrafo 3 della II^a Sezione del presente regolamento.

ART. 13

(Contributo economico per minori ospiti di servizi residenziali e non)

L'ospitalità in servizi residenziali e non è disposta solo dopo aver esperito ogni tentativo di attuare forme assistenziali alternative, quali il sostegno socioeconomico alla famiglia e l'affidamento ad altro idoneo nucleo familiare.

Le rette per la fornitura di tali servizi sono a totale carico del Comune nei casi in cui l'istituzionalizzazione sia disposta con provvedimento dell'autorità giudiziaria minorile.

Negli altri casi il Servizio Sociale competente ha facoltà di proporre una integrazione della spesa da parte dei familiari o dei parenti obbligati agli alimenti, tenuto conto sia dei parametri reddituali di cui all'allegato "B" che della complessiva situazione socioambientale del nucleo interessato.

ART. 14
(Procedimento per la richiesta di prestazioni)

La richiesta di prestazioni assistenziali deve essere presentata per iscritto, unicamente su apposito modulo fornito dall'Ente il cui facsimile è unito al presente regolamento.

L'operatore sociale assicura la dovuta assistenza nella compilazione del modulo stesso. All'istanza deve essere allegata la necessaria documentazione indicata a tergo.

All'atto della presentazione della domanda il cittadino sarà informato che, in caso di dichiarazione mendace, è soggetto alle sanzioni di cui all'art. 496 del C.P., e che è tenuto a comunicare ogni variazione della condizione documentata entro trenta giorni dal suo verificarsi.

Sarà inoltre comunicato all'interessato il nome del responsabile del procedimento (artt. 7 e 8 della L. 241/90).

Le richieste sono esaminate seguendo l'ordine cronologico di presentazione, salvo situazioni di provata e documentata urgenza.

In caso di non accoglimento della richiesta, è necessario comunicare all'interessato le motivazioni del diniego (art. 3, Legge 241/90).

ART. 15
(Accertamento istruttorio)

La rilevazione del bisogno, l'istruttoria e la proposta d'intervento sono affidate all'operatore sociale responsabile del procedimento il quale, dopo un'approfondita indagine socioeconomica e ambientale, segnalerà agli altri operatori l'esistenza di eventuali problematiche che possono suggerire forme assistenziali diverse dalla prestazione economica.

La proposta di intervento, una volta convalidata dal Dirigente e/o Funzionario e vistata dall'Assessore, sarà portata alla valutazione della Giunta Comunale.

ART. 16
(Decisione)

L'organo decisionale è costituito dalla Giunta Comunale, che decide con propria deliberazione immediatamente eseguibile, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda (art. 2, L. 241/90).

ART. 17
(Albo dei beneficiari)

E' istituito l'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica.

Sull'albo vanno riportate le generalità del beneficiario, il tipo e la quantificazione dell'intervento, gli estremi della delibera di concessione e la disposizione normativa in base alla quale viene erogato il contributo (art. 22, L. 412/91).

Le registrazioni sull'albo dovranno avvenire entro dieci giorni dalla data di esecutività del provvedimento deliberativo.

ART. 18
(Azione di rivalsa per sussidi indebiti)

I cittadini che abbiano riscosso indebitamente i sussidi sulla base di dichiarazioni mendaci sono tenuti a rimborsare con effetto immediato ed in un'unica soluzione le somme percepite, fatte salve le conseguenze di carattere penale di cui all'art. 496 del C.P. per le dichiarazioni false.

Vanno altresì rimborsati all'Amministrazione Comunale gli importi relativi ad interventi posti in essere nei confronti di cittadini che, privi di disponibilità economica al momento dell'erogazione del contributo, dovessero successivamente entrare in possesso di congrui mezzi economici.

Per l'eventuale restituzione coattiva l'Amministrazione Comunale si avvarrà delle procedure poste in essere dal competente ufficio legale.

SEZIONE II^ - SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI E ASSISTENZIALI

Paragrafo 1 (Tipologia dei Servizi)

Il Comune di Martina Franca assicura i seguenti servizi socio-educativi e assistenziali:

- a) Segretariato Sociale (art. 4, L.R. 49/81);
- b) Casa di Riposo (art. 13, L.R. 49/81);
- c) Centro Servizi Polivalenti (art. 9, L.R. 49/81);
- d) Servizi domiciliari per anziani (art. 7, L.R. 49/81);
- e) Soggiorni vacanza per anziani (art. 10, L.R. 49/81);
- f) Soggiorni vacanza per minori (L.R. 36/78);
- g) Servizio Civico per anziani (art. 5, L.R. 49/81);
- h) Asili Nido (L.R. 6/73);
- i) Servizio Mensa Scuole Materne;
- l) Telesoccorso e Teleassistenza per anziani e disabili

Paragrafo 2 (Segretariato Sociale)

Il servizio di segretariato sociale polivalente è volto ad assicurare al cittadino l'informazione, l'orientamento e l'assistenza necessaria per la fruizione delle risorse disponibili e per la conoscenza delle modalità procedurali per l'accesso alle stesse.

Detto servizio è esteso all'intero territorio comunale in modo da garantire il massimo di agibilità e un valido collegamento con le problematiche singole e collettive.

Il segretariato sociale polivalente sollecita la partecipazione responsabile degli utenti e delle organizzazioni e associazioni di volontariato per una corretta gestione dei servizi.

Paragrafo 3 (Casa di Riposo)

Si rimanda allo specifico regolamento approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 276 del 29 novembre 1990.

Paragrafo 4 (Centro Servizi Polivalenti)

E' una struttura di servizi a carattere territoriale volta ad assicurare, prevalentemente alle persone anziane e disabili, effettive possibilità di vita autonoma e relazionale.

Il Centro si propone come luogo di socializzazione e di interazione culturale con il territorio, nonché come centro di erogazione di servizi: mensa, lavanderia, stireria, assistenza domiciliare, ecc. La struttura agisce inoltre come luogo di iniziative di penetrazione nelle istituzioni per anziani (es. Casa di Riposo).

Per quanto concerne il servizio di lavanderia e stireria, viene stabilito un contributo a carico degli utenti secondo quanto indicato nella tabella di cui all'allegato "C"

Paragrafo 5
(Servizi domiciliari per anziani)

I servizi domiciliari sono rivolti prevalentemente a persone anziane che non siano in grado di provvedere autonomamente alle proprie esigenze primarie per mancanza di autosufficienza psico-fisica. Tali servizi consistono in:

- 1) somministrazione pasti caldi;
- 2) aiuto domestico;
- 3) prestazioni igienico-sanitarie.

I pasti caldi sono distribuiti a domicilio in appositi contenitori termici. Il pasto principale, a richiesta dell'interessato, può essere consumato nella sede del Centro Servizi Polivalenti che è dotata di sala da pranzo attrezzata.

Il costo del pasto completo, comprensivo anche della cena fredda, è stabilito in £. 6.000 giornaliero.

Il contributo a carico degli utenti per la fornitura del servizio pasti caldi è determinato secondo i criteri di cui all'allegato "D".

Riguardo invece all'aiuto domestico ed alle prestazioni igienico-sanitarie l'eventuale contributo a carico degli utenti sarà determinato da apposito atto deliberativo di modifica ed integrazione del presente paragrafo.

Paragrafo 6
(Soggiorni vacanza per anziani)

Il Comune di Martina Franca organizza, in forma autonoma o in convenzione, soggiorni vacanza, gite di fine settimana, escursioni giornaliere, aventi finalità socio-culturali e ricreative, finalizzate particolarmente ad attenuare quei processi di emarginazione e di isolamento diffusi nella terza età.

Queste iniziative possono essere inserite in progetti integrati, frutto di accordi di programma tra Servizio sociale comunale, Servizio di riabilitazione e Servizio di salute mentale.

Modalità di svolgimento e quote di partecipazione sono determinate, di volta in volta, da apposito atto deliberativo.

Paragrafo 7
(Soggiorni vacanza per minori)

Il Comune di Martina Franca promuove annualmente soggiorni e campi solari rivolti soprattutto a minori, in età compresa tra i 6 e i 14 anni, appartenenti a famiglie che versano in una condizione di disagio economico e socio-esistenziale.

La gestione dei soggiorni è normalmente affidata a riconosciute organizzazioni laiche e religiose.

Modalità di svolgimento ed eventuali quote di partecipazione sono definite da apposito atto deliberativo.

Paragrafo 8
(Servizio Civico per anziani)

Il Servizio Civico è stato attivato per la prima volta nel 1989. Nato come servizio di sorveglianza davanti alle scuole dell'obbligo e nei giardini pubblici, esso è stato successivamente esteso al centro storico, durante i mesi estivi, e in alcune strutture ed ambiti territoriali di pertinenza comunale.

Il Servizio Civico è disciplinato da un regolamento approvato con delibera consiliare n. 370 del 25/10/1988, modificato e integrato con delibera del Commissario Straordinario n. 76 del 29/11/1994.

Paragrafo 9
(Asili Nido)

A Martina Franca operano tre asili nido gestiti da altrettante cooperative sociali convenzionate con il Comune. Ciascuna struttura può ospitare fino a 50 bambini compresi tra i tre mesi e i tre anni.

Ogni asilo nido è tenuto a riservare otto posti per bambini appartenenti a famiglie particolarmente disagiate, con rette a totale o parziale carico del Comune.

L'attività dei nidi d'infanzia è disciplinata da un regolamento approvato con delibera consiliare n. 42 del 16 marzo 1992.

Paragrafo 10
(Servizio Mensa Scuole Materne)

I minori appartenenti a nuclei familiari del tutto privi di reddito hanno diritto alla refezione gratuita.

La domanda di esenzione dal pagamento del contributo deve essere presentata al Settore Pubblica Istruzione su apposito modulo fornito dall'Ente di cui è allegato il facsimile al presente regolamento, entro il termine del 31 agosto di ogni anno.

La richiesta deve essere corredata da idonea documentazione e dalla relazione dell'assistente sociale.

Paragrafo 11
(Telesoccorso e Teleassistenza per anziani e disabili)

E' un servizio istituito con delibera del Commissario straordinario n. 259 del 16/10/1994 e attivato in via sperimentale fino al 31 dicembre 1995.

Il servizio si rivolge particolarmente ad anziani soli, in precarie condizioni di salute, ai quali non sia possibile assicurare un'assistenza continuativa.

Il Comune garantisce la gratuità degli interventi per i soggetti più deboli e indifesi, mentre prevede modeste quote di partecipazione negli altri casi.

Il servizio è affidato in convenzione ad una riconosciuta associazione di volontariato operante sul territorio.

a l l e g a t i

ALLEGATO A
ASSISTENZA ECONOMICA DI BASE AI SENSI DELL'ART. 4

Reddito annuo complessivo per nucleo familiare	Contributo mensile per adulto solo	% da applicare per ogni persona a carico	Contributo massimo mensile erogabile
da € 0 a € 2.582,28	€ 103,00	25%	€ 207,00
da € 2.582,29 a € 3.098,74	€ 77,00	25%	€ 155,00
da € 3.098,75 a € 3.615,19	€ 52,00	25 %	€ 103,00
da € 3.615,20 a € 4.131,66	_____	_____	€ 52,00

NOTE

- 1) Ai familiari che fruiscono di altre prestazioni o servizi continuativi da parte del Comune o di altri Enti, non si applica la percentuale di cui alla colonna 3.
- 2) Dal reddito annuo complessivo si detrae l'importo pari all'assegno del nucleo familiare o agli assegni familiari, nonché l'ammontare del canone locativo o mutuo prima casa fino ad un massimo di € 155,00 mensili.

ALLEGATO B
ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA AI SENSI DELL'ART. 8

Reddito annuo complessivo del nucleo familiare				% da applicare sulle spese sostenute		
da	€	0	a	€	2.582,28	70 %
da	€	2.582,29	a	€	3.615,19	60 %
da	€	3.615,20	a	€	4.648,11	50 %
da	€	4.648,12	a	€	5.681,02	40 %
da	€	5.681,03	a	€	6.713,93	30 %
da	€	6.713,94	a	€	7.746,85	20 %

NOTE

- 1) Il contributo erogabile non può in nessun caso superare il limite massimo di Euro 1.032,00.
- 2) Dal reddito annuo complessivo si detrae l'importo pari all'assegno del nucleo familiare o agli assegni familiari, nonché l'ammontare del canone locativo o mutuo prima casa fino ad un massimo di € 155,00 mensili.
- 3) Al reddito complessivo va aggiunto l'importo dell'assistenza economica di base, qualora il richiedente o altri componenti del nucleo familiare ne fossero beneficiari.

ALLEGATO C
CONTRIBUTO PER SERVIZIO DI LAVANDERIA AI SENSI DEL PAR. 4

Reddito annuo complessivo del nucleo familiare				Costo mensile	
da	€	0	a	€ 3.098,74	€ 5,00
da	€	3.098,75	a	€ 4.648,11	€ 10,00
da	€	4.648,12	a	€ 6.197,48	€ 15,50
da	€	6.197,49	a	€ 7.746,85	€ 21,00
da	€	7.746,86		in poi	€ 26,00

NOTA

Dal reddito annuo complessivo si detrae l'ammontare del canone locativo o mutuo prima casa fino ad un massimo di € 155,00 mensili.

ALLEGATO D
CONTRIBUTO PER SERVIZIO PASTI CALDI AI SENSI DEL PAR. 5

Reddito annuo complessivo del nucleo familiare				Costo mensile		
da	€	0	a	€	1.976,48	gratuito
da	€	1.976,49	a	€	2.585,38	€ 9,50
da	€	2.585,39	a	€	3.615,20	€ 19,00
da	€	3.615,21	a	€	4.648,11	€ 28,00
da	€	4.648,12	a	€	6.197,48	€ 37,00
da	€	6.197,49		in poi		€ 93,00

NOTA

Dal reddito annuo complessivo si detrae l'ammontare del canone locativo o mutuo prima casa fino ad un massimo di € 155,00 mensili.